



COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N 2 del 10/01/2017

OGGETTO

MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO - ARTT. 5 E 5-BIS DEL D. LGS. N. 33/2013, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 97/2016

L'anno **duemiladiciassette** alle ore **12:30** del giorno **dieci** del mese di **gennaio** nella sede comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente
ABBATICCHIO MICHELE	SINDACO	SI	
CALÒ ROSA	VICE SINDACO	SI	
DAUCELLI MICHELE	ASSESSORE		SI
INCANTALUPO DOMENICO	ASSESSORE		SI
FIORIELLO GIUSEPPE	ASSESSORE		SI
MANGINI ROCCO	ASSESSORE	SI	
PARISI NICOLA	ASSESSORE	SI	

Presenti **4** Assenti **3**

Assume la Presidenza il Sig. Dott. Michele Abbaticchio Il Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il novellato art. 1 co. 1 del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 (noto come decreto FOIA – *Freedom Of Information Act*), ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;

- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

l'accesso civico "semplice", previsto dall'art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;

l'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

Dato atto:

- che l'art. 42, comma 1, del summenzionato D. Lgs. n. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l'effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5 co. 2 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo ovvero entro il 23 dicembre 2016;

- che le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D.Lgs. 33/2013, approvate con Delibera n. 1309 in data 28 dicembre 2016 dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art.5-bis, comma 6, del citato decreto legislativo, tra l'altro, invitano i soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza ad adottare:

- nel più breve tempo possibile adeguate soluzioni organizzative, al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
- una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, anche nella forma di uno specifico regolamento, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione e di disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;

Ricordato che l'accesso documentale trova specifica negli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e nel vigente "*Regolamento sul procedimento amministrativo*", giusta delibere del C.C n. 166 del 29.11.1997 e n. 115 del 16.10.2014.

Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti conseguenti, definendo gli adeguamenti organizzativi occorrenti per consentire un idoneo coordinamento dei comportamenti delle varie articolazioni organizzative dell'Ente in merito a richieste di accesso civico generalizzato che dovessero pervenire a far tempo dal 23/12/2016, nelle more dell'adozione di una più compiuta disciplina regolamentare al riguardo e ferme restando le disposizioni di cui al predetto Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

Visti i pareri allegati del Segretario Generale RPCT e del Responsabile del Servizio Ragioneria espressi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., in merito alla proposta di deliberazione in esame;

Con voti unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni meglio specificate nella parte narrativa, le "MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO" riportate nell'Allegato "A" al presente provvedimento, contenenti gli adeguamenti organizzativi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, relative all'istituto dell'accesso civico c.d. "generalizzato";
- 2) di riservarsi di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso (**accesso documentale**, **accesso civico "semplice"**, **accesso civico "generalizzato"**), nella forma di uno specifico regolamento, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione e di disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;
- 3) di dare mandato ai Responsabili dei Servizi interessati di adottare tutti gli atti gestionali ed organizzativi occorrenti per la concreta attuazione di quanto disposto;

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva e separata votazione, a voti unanimi resi in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18. 8.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Segretario Generale

Dott. Salvatore Bonasia

IL Il Sindaco

Dott. Michele Abbaticchio